



## Sentenza n. 98 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosaria San Giorgio  
*decisione del 5 marzo 2024, deposito del 4 giugno 2024*  
*comunicato stampa del 4 giugno 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: ordd. n. 58, 59, 60 e 61 del 2023*

#### **parole chiave:**

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO  
– INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI POLITICI – PRINCIPIO DI  
IMPARZIALITÀ – ECCESSO DI DELEGA

#### **disposizioni impugnate:**

- artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul **divieto di conferire incarichi di amministratore di enti di diritto privato controllati da province o comuni** a coloro che, nell'anno precedente, hanno ricoperto un ruolo analogo presso un altro ente di diritto privato controllato da amministrazioni locali.

Le diverse ipotesi di **inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello locale** sono disciplinate dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013, una delle disposizioni con le quali il Governo ha dato attuazione alla legge delega n. 190 del 2012. Intenzione del legislatore delegante era quella di riordinare la disciplina sull'attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico. A tal fine, in una logica preventiva, sono state individuate una serie di **situazioni ostative all'attribuzione dell'incarico** per salvaguardare l'esercizio imparziale dell'attività amministrativa, rendendola immune dalla possibile influenza derivante dal pregresso svolgimento di incarichi pubblici elettivi o nell'ambito di organi di indirizzo politico (secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 49 e 50, della citata legge n. 190 del 2012).

Nell'attuazione della delega, il Governo ha previsto anche l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 39 del 2013, in base al quale non possono essere conferiti

incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, a coloro che, nell'anno precedente, siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.

Il T.A.R. Lazio, nell'ambito di quattro ordinanze di analogo tenore, ha dubitato della legittimità costituzionale di tale previsione, rappresentando di essere chiamato a pronunciarsi sulla vicenda di un *manager* pubblico che, avendo ricoperto nell'anno precedente il ruolo di amministratore delegato presso una società controllata da un comune, non ha potuto ottenere lo stesso incarico presso un'altra società partecipata. Al riguardo, il T.A.R. ha evidenziato come **la disposizione impugnata, nell'individuare le situazioni di provenienza impeditive del conferimento di nuovi incarichi, includa anche quelle limitate ad una dimensione prettamente amministrativo-gestionale e, dunque, prive di connotazione politica**. Secondo il rimettente, in questo modo sarebbe stata tradita la *ratio* di fondo della legge delega n. 190 del 2012, che circoscrive l'operare dell'inconferibilità alle sole cariche di natura politica in precedenza rivestite dal nominato.

Al riguardo, la Corte osserva come effettivamente, **«nell'individuare gli incarichi di provenienza ostativi, la legge delega si è limitata ad indicare solo quelli di natura “politica” [...], con esclusione di quelli di natura amministrativo-gestionale»**. Gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, invece, assumono rilievo **solo in quanto incarichi di destinazione**.

Per tale ragione, la Corte rileva una frizione tra le disposizioni impugnate e la legge di delega, **«in quanto l'enucleazione delle ipotesi di inconferibilità è stata estesa lungo un versante – per l'appunto, quello degli incarichi privi di connotazione politica – che non era stato voluto dal legislatore delegante»**.

Pertanto, rilevato il contrasto con l'art. 76 Cost. e ritenendo assorbiti gli altri parametri, le disposizioni impugnate sono state dichiarate illegittime nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia o un comune, in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali.

*Andrea Giubilei*